

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

n. 2022.145.TF.LP del 14/01/2022

PREMESSO

- che il D.M. n. 466 del 12/08/2020 definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale;
- che tali corsi prevedono attività di tirocinio, che devono essere sviluppate mediante convenzioni con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, che assicurano la realizzazione di almeno 48 Crediti Formativi Universitari (CFU);
- che le convenzioni prevedono, in particolare, l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso;
- che tali attività di tirocinio curriculare si svilupperanno nell'arco di un intero anno accademico;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

CONSIDERATI

- il numero rilevante di studenti previsti per le attività di tirocinio suddette, la durata delle attività e la necessità di collocazione con cadenza annuale presso studi professionali, aziende e strutture pubbliche;
- la necessità di garantire qualità nell'attività formativa di tirocinio;
- le attività di coordinamento e monitoraggio effettuate dalle associazioni di categoria sugli studi professionali presenti nel territorio;
- l'opportunità di stipulare una convenzione quadro per svolgere tali attività in modo efficace, e coordinato;

TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via Palladio, n. 8, C.F. 80014550307, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata per la stipula del presente atto dal Delegato del Rettore Prof. **Marco Sartor** nato a **Pordenone** il **10/03/1974**,

E

l'Ordine dei Periti Industriali di Pordenone, con sede in Pordenone, via Dante Alighieri 58, C.F. 91006620933 tel.: 043421300 e-mail: segreteria@periti-industriali.pordenone.it, pec: ordinedipordenone@pec.cnpi.it

d'ora in poi denominato "*soggetto collocatore*", rappresentato in qualità di rappresentante legale dal Sig. Loris Scian, Presidente pro tempore, nato a Pordenone il 19/01/1977

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto collocatore si impegna a svolgere attività di collocamento degli studenti iscritti al corso ad orientamento professionale in "*Tecniche dell'Edilizia e del Territorio*", classe L-P01, istituito dall'Università degli Studi di Udine. Tali studenti svolgeranno attività di tirocinio presso gli studi professionali, nel seguito indicati come "*soggetto ospitante*".

2. L'Università e il soggetto collocatore potranno altresì individuare tramite apposito accordo attuativo eventuali figure specialistiche di supporto alle attività caratterizzanti del corso con particolare riferimento a quelle laboratoriali e di tirocinio.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale con funzioni di tutor, indicato dal soggetto collocatore.

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3. Nel caso di risoluzione anticipata dell'attività di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore, al soggetto collocatore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto

ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto collocatore e al soggetto promotore. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.

2. Il soggetto promotore si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

3. Il soggetto promotore, sentito il soggetto ospitante, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante

Art. 5.

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto promotore provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.

2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.

3. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al soggetto promotore e al soggetto coordinatore l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

Art. 7.

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine,

per l'Università degli Studi Udine

(soggetto promotore)

Prof. Marco Sartor

**per l'Ordine dei Periti Industriali
di Pordenone**

(soggetto collocatore)

Presidente Loris Scian